

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

50° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2466) Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BOBBIO Luigi (AN)	5, 7
* CENTARO (FI)	7
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	4, 7
VALENTINO, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	3, 6, 7
ZICCONI (FI), <i>relatore</i>	3, 4, 6
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	9

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2466) Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2466, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati illustrati gli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge e che su di essi il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, desidero modificare il parere contrario formulato precedentemente sull'emendamento 1.1. Esprimo, pertanto, parere favorevole, conformemente al Governo.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Fassone e Maritati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Fassone e Maritati, identico all'emendamento 1.3, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, in relazione all'emendamento 1.30 del Governo propongo un'integrazione nel senso di prevedere la non applicabilità delle limitazioni e dei controlli anche alla corrispondenza indirizzata ai membri del Parlamento. Specificatamente chiedo che vengano premesse alle parole: «alle Rappresentanze» le parole «ai membri del Parlamento».

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, accolgo la modifica suggerita dal relatore e riformulo l'emendamento 1.30 in tal modo: «All'articolo 1, capoverso 2, dell'articolo

18-ter), *ivi richiamato, dopo le parole: «la presente legge» inserire: «ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini».*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30 (nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Fassone e Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8 presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.9 sulla base delle osservazioni svolte dal relatore: in effetti la mia proposta emendativa potrebbe determinare difficoltà organizzative in alcuni istituti penitenziari.

ZICCONI, *relatore*. La prima parte dell'emendamento 1.10 (nuovo testo), presentato dai senatori Fassone e Maritati, disciplina ciò che avviene nell'ipotesi in cui, nell'ambito del visto di controllo dell'autorità giudiziaria sulla corrispondenza, venga rilevato qualcosa che non funziona e si proceda all'accantonamento, come previsto dal regolamento. Per questo motivo questa mattina mi sono espresso in senso contrario: in realtà non è necessario descrivere il comportamento conseguente perché quest'ultimo è già descritto dal regolamento che resta in vigore.

Viceversa, la seconda parte dell'emendamento che recita: «*E conseguentemente nel comma 5, dopo le parole "dal comma 1" inserire le parole "e dal comma 4-bis"»* è rilevante e senza una disciplina specifica rischiamo di trovarci di fronte a una strana situazione. Oggi per adeguarci alla Convenzione europea abbiamo previsto, avverso il provvedimento limitativo di un diritto fondamentale quale quello alla corrispondenza, la possibilità di un reclamo da presentare al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza e, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Però in effetti se non inserissimo una precisa disposizione

si determinerebbe la strana conseguenza per cui il provvedimento con il quale si stabilisce che la corrispondenza viene assoggettata al visto di controllo, quindi il sacrificio della privatezza della corrispondenza viene tutelato, mentre non sarebbe tutelato il diritto successivo, anzi il diritto a cui è strumentale in un certo senso la segretezza della corrispondenza, cioè quello di ricevere la corrispondenza e di poterla aprire. E questo mi sembra un diritto sicuramente non inferiore rispetto a quello di mantenere la riservatezza della corrispondenza.

Pertanto, intendo trasferire l'ultima parte dell'emendamento 1.10 (nuovo testo) dei senatori Fassone e Maritati in una proposta emendativa che chiarisca che, in questa ipotesi, il provvedimento con cui concretamente viene adottato il fermo della corrispondenza può essere impugnato alla stessa stregua con cui può essere impugnato il provvedimento che dispone il visto di controllo.

Il testo della mia proposta (l'emendamento 1.40) è il seguente: «*Al comma 1, dopo il capoverso 4 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato aggiungere il seguente comma: "4-bis. Qualora in seguito al visto di controllo l'Autorità Giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa si trattiene. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati"*».

Conseguentemente, nel comma 5, dopo le parole: «dal comma 1» *inserire le parole: «e dal comma 4-bis».*

La novità sta nel fatto che anche questo provvedimento è assoggettato ad impugnazione. Sottolineo infatti l'importanza di consentire la possibilità di reclamo anche nei confronti del provvedimento che dispone il trattenimento della stampa o della corrispondenza in seguito al visto di controllo.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la Commissione ammette l'emendamento 1.40 presentato dal relatore.

BOBBIO Luigi (AN). Nel testo del disegno di legge mi pare sia precisato che il detenuto viene semplicemente informato del provvedimento sia di censura sia di blocco dell'inoltro della corrispondenza e della stampa: sembrerebbe una mera notizia senza la comunicazione per esteso del provvedimento. Sarebbe quindi forse più opportuno parlare di impugnazione nei termini del reclamo e non nei termini dell'impugnazione in senso stretto. Vi è da presumere che, nel momento in cui si afferma che il provvedimento è reclamabile e i detenuti vengono informati, siano informati del dispositivo e non delle motivazioni. Infatti il provvedimento stesso può essere corredato di indicazioni di natura investigativa che potrebbe non essere utile portare a conoscenza del detenuto. Allora il problema dell'impugnabilità può essere lasciato nelle forme della mera reclamabilità.

VALENTINO, *sottosegretario di stato per la giustizia*. La modifica del comma 5 tende a questo risultato. Contro i provvedimenti previsti dai commi 2 e 4-*bis* può essere proposto reclamo. Il Governo è d'accordo con la proposta del senatore Ziccone e pertanto esprime parere favorevole sull'emendamento 1.40.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dal relatore.

È approvato.

Conseguentemente l'emendamento 1.10 (nuovo testo) risulta precluso.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, intendo riformulare l'emendamento 1.20 nell'emendamento 1.20 (nuovo testo): «*Al comma 1 dell'articolo 18-ter, ivi richiamato, al capoverso 5, aggiungere in fine le parole: "Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale".*».

Con l'emendamento 1.20 (nuovo testo) riconosco il rilievo della proposta contenuta nell'emendamento 1.11, che mirava a rendere applicabile alla fattispecie che ci interessa specificamente la disposizione dell'articolo 666, comma 6, del codice di procedura penale.

VALENTINO, *sottosegretario di stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.20 (nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20 (nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato

Gli emendamenti 1.11, presentato dai senatori Fassone e Maritati e 1.12, presentato dal senatore Zancan, sono preclusi per effetto delle votazioni precedenti.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato

Passiamo all'esame dell'articolo 3 sul quale è stato presentato un emendamento.

ZICCONI, *relatore*. L'emendamento si illustra da sé.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato

Passiamo alla votazione finale.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il voto del Gruppo Margherita-DL-Ulivo è favorevole a questo provvedimento per le ragioni che lo hanno motivato e su cui c'è una larga concordanza di vedute.

Vorrei sottolineare, oltre agli elementi di perplessità introdotti nella discussione degli emendamenti, il fatto che alcune obiezioni mosse sono state contrastate con il riferimento alla possibilità del reclamo e alla presenza di un sistema di garanzie sufficientemente completo per evitare abusi o discrezionalità eccessiva. Sarebbe questa una controargomentazione convincente se ci trovassimo di fronte a un sistema carcerario e giudiziario dove i tempi hanno scadenze ravvicinate e dove i compiti di istituto vengono soddisfatti tempestivamente. Invece, come ho potuto osservare nelle nostre visite nelle carceri, i tempi sono del tutto diversi; in alcuni casi anche un colloquio con il direttore di un carcere può richiedere dei mesi, in altri casi la decisione del giudice di sorveglianza può richiedere tempi lunghi. In questa situazione ci sembra che un eventuale caso di abuso o di eccesso da parte dell'autorità penitenziaria o giudiziaria finisca per incidere pesantemente sulla condizione del detenuto.

Questa è la ragione per cui ritengo opportuno manifestare nuovamente le perplessità in merito alla non accettazione degli emendamenti 1.4 e 1.8 – ricordo che l'1.9 è stato ritirato – rispettivamente sulla ricezione della stampa e sulla previsione di un'indicazione dei criteri ai quali l'autorità penitenziaria avrebbe dovuto attenersi nel disporre della delega ricevuta dall'autorità giudiziaria. Tali perplessità sono fondate soprattutto sul concreto funzionamento del sistema.

BOBBIO (*AN*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento.

CENTARO (*FI*). Il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del disegno di legge giacché viene incontro ad esigenze risultanti anche da recenti indagini di terrorismo, oltre che di criminalità organizzata. Infatti, al di là

della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti a tutti i detenuti, deve essere tutelato anche l'interesse pubblico; nel senso che non si deve verificare una circolazione di notizie e comunicazioni tra chi è in carcere e chi è fuori, al fine di evitare che si compiano delitti e che vi possano essere ordini provenienti dall'interno dell'istituzione carceraria. A fronte di tutto ciò, si prevede una giurisdizionalizzazione dell'*iter* procedurale complessivo, tale da tutelare, comunque, i diritti dei detenuti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti (2466) approvato dalla Camera dei deputati

d'iniziativa governativa

Articolo 1

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter*. – (*Limitazioni e controlli della corrispondenza*). – 1. Per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

- a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;
- b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
- c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:

- a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza;
- b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.

4. Le autorità giudiziarie di cui al comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

5. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento.

6. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato».

EMENDAMENTI

1.1

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, dopo le parole: «Per esigenze» inserire le seguenti: «attinenti le indagini o».

1.2

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato sopprimere la lettera a).

1.3

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato sopprimere la lettera a).

1.4

DALLA CHIESA

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, alla lettera a), sopprimere le parole: «e nella ricezione della stampa».

1.30

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 2, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato dopo le parole: «la presente legge» inserire: «alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini».

1.5

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso 2 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, sostituire le parole da: «ed agli organismi» sino alla fine con le seguenti: «, ai membri del Parlamento e alle autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia».

1.6

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 3, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nei confronti degli imputati dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale, nei confronti dei condannati e degli internati dal magistrato di sorveglianza».

1.7

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 3, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, sopprimere la lettera b).

1.8

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

Al comma 1, capoverso 4, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, dopo le parole: «possono delegare», inserire le seguenti: «con indicazione di specifici criteri».

1.9

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso 4, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, dopo le parole: «o ad un appartenente», inserire le seguenti: «alla carriera direttiva dell'».

Conseguentemente sopprimere la parola: «all'».

1.10 (nuovo testo)

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, dopo il capoverso 4 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora in seguito al visto di controllo l'Autorità Giudiziaria, autonomamente ovvero su proposta del soggetto dalla stessa delegato, ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Se si tratta di corrispondenza in partenza, il detenuto ne viene immediatamente informato».

E conseguentemente, nel comma 5, dopo le parole: «dal comma 1» inserire le seguenti: «e dal comma 4-bis».

1.10

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, dopo il capoverso 4 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora in seguito al visto di controllo l'Autorità Giudiziaria, autonomamente ovvero su proposta del soggetto dalla stessa delegato, ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, ne dispone il sequestro, informandone il detenuto o l'internato».

E conseguentemente, nel comma 5, dopo le parole: «dal comma 1» inserire le seguenti: «e dal comma 4-bis».

1.20

IL RELATORE

Al comma 1, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, al capoverso 5, aggiungere, in fine, le parole: «Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 678 del codice di procedura penale».

1.11

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso 5, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, dopo le parole: «14-ter» aggiungere le seguenti: «e 666 comma 6 del codice di procedura penale».

1.12

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 5, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, sostituire le parole: «al tribunale nel cui circondario» con le seguenti: «alla corte d'appello nel cui distretto».

1.30 (nuovo testo)

IL GOVERNO

All'articolo 1, capoverso 2, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, dopo le parole: «la presente legge» inserire: «ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini».

1.40

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il capoverso 4 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Qualora in seguito al visto di controllo l'Autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattata. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati».

Conseguentemente, nel comma 5, dopo le parole: «dal comma 1» inserire le parole: «e dal comma 4-bis».

1.20 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, al capoverso 5, aggiungere, in fine, le parole: «Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale».

Articoli 2 e 3

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, può proporre reclamo secondo le modalità indicate al comma 5 del medesimo articolo 18-ter.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter».

2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza» sono soppresse.

EMENDAMENTO

3.1

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 34 del codice di procedura penale, al comma 2-ter, alla lettera b), le parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite con le altre: "previsti dagli articoli 18 e 18-ter"».

Articolo 4

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

